

"CONTRATTO DI COMODATO D'USO"

L'anno 2019, il giorno 14 del mese di febbraio, in c.da Remolino di Felitto (SA), tra:

- il signor ORISTANIO ANTONIO, nato a Felitto (SA), il 04/07/1953 ed ivi residente in c.da Remolino, con codice fiscale RSTNTN53L04D5270, di seguito comodante;
- e
- il sig. ORISTANIO MAURO nato a Salerno il 30/03/1977 e residente a Felitto (SA) via Torre con cod. fiscale RSTMRA77C30H703U in qualità di titolare dell'omonima attività commerciale ristorante pizzeria con sede in Felitto (SA) alla c.da Remolino snc con partita iva 05751130652, iscritto alla CCIAA di Salerno al nr. REA 471746, di seguito comodatario.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

La premessa forma parte integrante del presente atto;

Art.2

Il comodante concede in comodato d'uso gratuito al comodatario, i locali siti nel Comune di Felitto (SA) destinati ad uso di ristorante e pizzeria:

- alla località Remolino, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Felitto, al foglio 14 particella 401 sub. 2 categoria C/1 classe 4 rendita € 1.093,44.

Inoltre il comodante concede in comodato d'uso gratuito l'uso condiviso degli spazi condominiali.

Art.3

Il comodatario si servirà dei locali sopra riportati, esclusivamente per lo scopo indicato in premessa, impegnandosi a non destinare il fabbricato a scopi differenti;

Art.4

La durata del contratto è fissata in anni 20 con decorrenza dalla sottoscrizione del presente. Il contratto può essere risolto da entrambi le parti per qualsiasi motivo, con preavviso da notificare alla controparte a mezzo raccomandata a/r, entro il termine di

sei mesi.

Art.5

Il comodatario si obbliga alla restituzione dei locali individuati all'art. 2 precedente, alla scadenza, nello stato in cui si trovano alla stipula del presente.

Art.6

Il comodatario si servirà dei locali con la dovuta diligenza del buon padre di famiglia e non potrà concedere a terzi il godimento dello stesso, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che oneroso.

Art.7

Il comodante non dovrà corrispondere al comodatario compensi per eventuali migliorie apportate, a qualsiasi titolo, sui beni concessi.

Art.8

Per quanto non espressamente previsto e contemplato dal presente contratto si applicheranno le norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

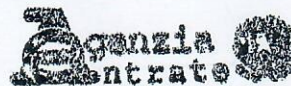
Art. 9

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali sono a totale carico del comodatario.

Felitto, 14/02/2019

IL COMODANTE

Nichino Ambruso



Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Eboli

IL COMODATARIO

Registrato il **15 FEB. 2019**
al N° **277** Serie **3N** alleg. N° **9**
Esatto € **200,00** B.U.E. CO.TU

FUNZIONARIO INCARICATO
T. Gioia